

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

XII legislatura

N. 52

25 settembre 2026

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 MAGGIO 2026, N. 5 (INDIVIDUAZIONE DELLE AREE IDONEE E DISCIPLINA DELL'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI A FONTI RINNOVABILI NEL TERRITORIO REGIONALE)

Oggetto assembleare n. 3299

RELAZIONE

Il progetto di legge in oggetto (di seguito denominato pdl) introduce modifiche alla legge regionale 29 maggio 2026, n. 5 recante “Individuazione delle aree idonee e disciplina dell’installazione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili nel territorio regionale”, al fine di dare attuazione agli impegni presi dalla Regione Emilia-Romagna con il legislatore statale.

Il pdl si compone di 8 articoli raggruppati in due Titoli: il primo contiene le modifiche alla legge regionale 29 maggio 2026, n. 5 (Individuazione delle aree idonee e disciplina dell’installazione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili nel territorio regionale); il secondo detta le disposizioni transitorie e finali.

L’**articolo 1**, rubricato “Modifica all’articolo 1 della legge regionale 29 maggio 2026, n. 5 (Individuazione delle aree idonee e disciplina dell’installazione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili nel territorio regionale)”, dispone la sostituzione del comma 6 dell’articolo 1 della L.R. 5/2026 con una nuova formulazione, secondo la quale nei procedimenti di autorizzazione unica di cui all’art. 9 del decreto legislativo n. 190 del 2024, i Comuni, nel rispetto dei criteri specifici previsti dalla presente legge per l’installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili, possono richiedere l’istituzione di una fascia di rispetto non superiore a 30 metri lineari dagli ambiti urbani residenziali, laddove gli interessi di benessere della collettività, di fiducia e buona fede necessitano di un livello ulteriore di tutela, in conformità a quanto disposto dall’ articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 190 del 2024. La previsione di cui al primo periodo del presente comma non si applica agli impianti installati su edifici e parcheggi, anche attraverso strutture di sostegno senza limiti dimensionali e senza il rispetto delle distanze dai confini. Con tale emendamento si intende dare ai Comuni la possibilità, nel rispetto di determinate condizioni, definite dalla norma, di richiedere l’istituzione di una fascia di rispetto non superiore a 30 metri nei soli procedimenti di Autorizzazione Unica.

L’**articolo 2**, rubricato “Modifica all’articolo 3 della legge regionale 29 maggio 2026, n. 5 (Individuazione delle aree idonee e disciplina dell’installazione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili nel territorio regionale)”, prevede che al comma 2 dell’articolo 3 della L.R. 5/2026 le parole «è ammessa qualora risulti compatibile con le» siano sostituite dalle seguenti «deve tenere conto delle». La modifica intende chiarire che nelle aree idonee individuate dalla legge regionale all’articolo 3 comma 1 e nelle restanti aree ordinarie del territorio regionale si deve in ogni caso tenere conto, ai fini dell’installazione degli impianti a fonti rinnovabili, delle previsioni localizzative di opere pubbliche o di interesse pubblico, di interventi di recupero paesaggistico o ambientale, di lavori di sistemazione idraulica ovvero di opere volte a eliminare o attenuare le cause di rischio naturale, ovvero interventi di riuso e di rigenerazione ai sensi della legge regionale n. 24 del 2017 contenuti nella Strategia per la Qualità Urbana Ecologica e Ambientale, nel rispetto dei vincoli di cui all’articolo 37 della legge regionale n. 24 del 2017.

L’**articolo 3**, rubricato “Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 29 maggio 2026, n. 5 (Individuazione delle aree idonee e disciplina dell’installazione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili nel territorio regionale)”, al **primo comma** dispone la sostituzione del comma 1 dell’articolo 4 della L.R. 5/2026 con una nuova formulazione, secondo la quale le aree agricole qualificate come idonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili sul territorio regionale non sono inferiori allo 0,8 per cento né superiori all’1,5 per cento della SAU regionale, determinata con riferimento all’anno 2020. La disposizione, introducendo una percentuale minima e una percentuale massima di superfici agricole utilizzate (SAU) qualificabili come aree idonee nel territorio regionale, si pone in linea con quanto previsto dalla normativa nazionale all’articolo 11-*bis* comma 4 lettera g) del decreto legislativo n. 190 del 2024.

Il **secondo comma dell'articolo 3** dispone la sostituzione del comma 5 dell'articolo 4 della L.R. 5/2026, prevedendo che, decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione sul sito web della Regione del raggiungimento di almeno una delle due soglie di SAU stabilite ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, calcolate anche tenendo conto delle eventuali decadenze e rinunce dei titoli autorizzativi e abilitativi, ai progetti situati in aree agricole idonee non si applicano le semplificazioni amministrative di cui all'articolo 11-*quater* del decreto legislativo n. 190 del 2024 e le stesse aree agricole perdono lo status di aree idonee. In aggiunta, con riferimento alle stesse soglie, il secondo comma dell'articolo 3 prescrive che le amministrazioni competenti al rilascio dei titoli abilitativi o autorizzatori, in sede di ponderazione degli interessi nell'ambito dei relativi procedimenti, che si svolgono sempre in via ordinaria, tengono prioritariamente conto, per tutte le tipologie di impianti, dell'esigenza di tutelare il pregio e il valore delle aree agricole regionali e il parere del Comune territorialmente interessato ha natura vincolante. Con questa modifica si intende dare attuazione agli impegni presi con il legislatore nazionale in materia di SAU, allineando la disciplina regionale con quanto previsto dalla normativa statale.

L'**articolo 4**, rubricato "Modifica all'articolo 7 della legge regionale 29 maggio 2026, n. 5 (Individuazione delle aree idonee e disciplina dell'installazione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili nel territorio regionale)" dispone la sostituzione al comma 1 dell'articolo 7 della L. R. 5/2026 delle parole «, riconducibile a un unico progetto unitario o a un unico soggetto o a soggetti tra loro collegati, localizzato nel medesimo Comune o in Comuni contermini» con le seguenti «in più interventi, relativi alla stessa tipologia di fonte rinnovabile, riconducibili a un unico progetto unitario o a un unico soggetto o a soggetti tra loro collegati, localizzati nel medesimo Comune o in Comuni contermini.». La modifica, in linea con quanto previsto dalla normativa statale, intende precisare in modo più chiaro che la disciplina del cumulo si applica in caso di frazionamento artificioso di un unico intervento in più interventi attinenti alla medesima tipologia di fonte rinnovabile.

L'**articolo 5**, rubricato "Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2026, n. 5 (Individuazione delle aree idonee e disciplina dell'installazione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili nel territorio regionale)", al **primo comma** introduce all'articolo 10 della L. R. 5/2026 il comma 1-*bis* secondo il quale l'innalzamento, pari al 30 per cento, della soglia di potenza degli interventi soggetti al regime della PAS previsto al comma 1 del medesimo articolo non trova applicazione qualora l'intervento rientri tra quelli soggetti a VIA ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006. La modifica è volta ad escludere gli interventi soggetti a VIA dal beneficio dell'innalzamento della soglia prevista dal primo comma dell'articolo 10, in conformità a quanto stabilito a livello statale.

Il **secondo comma** dell'articolo 5 prevede invece al comma 7 dell'articolo 10 della L.R. 5/2026 la sostituzione delle parole «di potenza non superiore a 1 megawatt siano intestati a una comunità energetica rinnovabile, nonché per quelli la cui energia prodotta sia ceduta integralmente alla comunità» con le seguenti «siano intestati a una comunità energetica rinnovabile o risultino nella disponibilità e sotto il controllo di una comunità energetica rinnovabile». La modifica è volta a circoscrivere la deroga prevista in caso di CER ai soli casi in cui l'impianto sia intestato ad una CER o sia nella disponibilità della medesima, escludendo invece i casi di cessione integrale ad una CER dell'energia prodotta dall'impianto, intestato ad un terzo estraneo alla CER stessa.

L'**articolo 6**, rubricato "Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 29 maggio 2026, n. 5 (Individuazione delle aree idonee e disciplina dell'installazione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili nel territorio regionale)", introduce modifiche volte a meglio definire la disciplina normativa applicabile agli impianti flottanti.

In particolare, il **primo comma**, secondo periodo, come modificato, specifica che l'installazione di impianti flottanti è consentita nelle aree di bacino aventi una profondità superiore a 3 metri, occupando una percentuale massima dell'80 per cento della superficie libera dello specchio d'acqua e garantendo comunque una fascia libera di almeno dieci metri dalla sponda e dalle strutture idrauliche.

Il **secondo comma** dell'articolo 6 dispone la sostituzione del comma 2 dell'articolo 12 della L. R. 5/2026 il quale, nella nuova formulazione, prevede, in materia di impianti flottanti, l'esclusione dei criteri di installazione dettati al comma 1 del medesimo articolo 7 in caso di installazione di impianti flottanti in bacini e invasi artificiali privi di vincoli.

Il **terzo comma**, infine, dispone la soppressione del comma 5 dell'articolo 12 della L.R. 5/2026, il cui contenuto è stato accorpato a seguito delle modifiche ai commi 1 e 2 dell'articolo 12.

L'articolo 7, recante "Sostituzione dell'articolo 20 della legge regionale n. 5 del 2026", sostituisce l'articolo 20 della Legge regionale n. 5 del 2026, rubricato "Clausola di invarianza finanziaria"; la modifica è volta a garantire la piena conformità alla disciplina contabile vigente.

L'articolo 8, recante "Disposizioni transitorie", dispone che le previsioni della presente legge si applichino alle procedure le cui istanze siano presentate successivamente alla data di entrata in vigore della legge medesima.

L'articolo 9 prescrive, infine, che la legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

PROGETTO DI LEGGE

Indice:

TITOLO I – MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 MAGGIO 2026, N. 5

- Art. 1 - Modifica all'articolo 1 della legge regionale n. 5 del 2026
- Art. 2 - Modifica all'articolo 3 della legge regionale n. 5 del 2026
- Art. 3 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 5 del 2026
- Art. 4 - Modifica all'articolo 7 della legge regionale n. 5 del 2026
- Art. 5 - Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 5 del 2026
- Art. 6 - Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 5 del 2026

TITOLO II - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 7 - Sostituzione dell'articolo 20 della legge regionale n. 5 del 2026
- Art. 8 - Disposizioni transitorie
- Art. 9 - Entrata in vigore

TITOLO I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 MAGGIO 2026, N. 5

Articolo 1

Modifica all'articolo 1 della legge regionale n. 5 del 2026

1. Il comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 29 maggio 2026, n. 5 (Individuazione delle aree idonee e disciplina dell'installazione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili nel territorio regionale) è sostituito dal seguente «6. Nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione unica di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 190 del 2024, i Comuni, nel rispetto dei criteri specifici previsti dalla presente legge per l'installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili, possono richiedere l'istituzione di una fascia di rispetto non superiore a 30 metri lineari dagli ambiti urbani residenziali, laddove gli interessi di benessere della collettività, di fiducia e buona fede necessitino di un livello ulteriore di tutela, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 190 del 2024. La previsione di cui al primo periodo del presente comma non si applica agli impianti installati su edifici e parcheggi, anche attraverso strutture di sostegno senza limiti dimensionali e senza il rispetto delle distanze dai confini.».

Articolo 2

Modifica all'articolo 3 della legge regionale n. 5 del 2026

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 29 maggio 2026, n. 5, le parole «è ammessa qualora risulti compatibile con le» sono sostituite dalle seguenti «deve tenere conto delle».

Articolo 3

Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 5 del 2026

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 29 maggio 2026, n. 5, è sostituito dal seguente «1. Le aree agricole qualificate come idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili sul territorio regionale non sono inferiori allo 0,8 per cento né superiori all'1,5 per cento della SAU regionale, determinata con riferimento all'anno 2020.».
2. Il comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 29 maggio 2026, n. 5, è sostituito dal seguente «5. Decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione sul sito web della Regione del raggiungimento delle soglie stabilite ai commi 1 e 2 del presente articolo, calcolate anche tenendo conto delle eventuali decadenze e rinunce dei titoli autorizzativi e abilitativi, ai progetti situati in aree agricole idonee non si applicano le semplificazioni amministrative di cui all'articolo 11-quater del decreto legislativo n. 190 del 2024 e le stesse aree agricole perdono lo status di aree idonee. Al raggiungimento delle soglie, anche per gli impianti agrivoltaici, le amministrazioni competenti al rilascio dei titoli abilitativi o autorizzatori, in sede di ponderazione degli interessi, nell'ambito dei relativi procedimenti, che si svolgono sempre in via ordinaria, tengono prioritariamente conto dell'esigenza di tutelare il pregio e il valore delle aree agricole regionali e il parere del Comune territorialmente interessato ha natura vincolante. Resta fermo il rispetto di quanto stabilito all'art. 11-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 190 del 2024.».

Articolo 4

Modifica all'articolo 7 della legge regionale n. 5 del 2026

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 29 maggio 2026, n. 5 le parole «, riconducibile a un unico progetto unitario o a un unico soggetto o a soggetti tra loro collegati, localizzato nel medesimo Comune o in Comuni contermini» sono sostituite dalle seguenti «in più interventi, relativi alla stessa tipologia di fonte rinnovabile, riconducibili a un unico progetto unitario o a un unico soggetto o a soggetti tra loro collegati, localizzati nel medesimo Comune o in Comuni contermini.».

Articolo 5

Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 5 del 2026

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2026, n. 5, è inserito il seguente comma «1-bis. L'innalzamento di cui al comma 1 non trova applicazione qualora l'intervento rientri tra quelli soggetti a VIA ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006.».
2. Al comma 7 dell'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2026, n. 5, le parole «di potenza non superiore a 1 megawatt siano intestati a una comunità energetica rinnovabile, nonché per quelli la cui energia prodotta sia ceduta integralmente alla comunità» sono sostituite dalle seguenti «siano intestati a una comunità energetica rinnovabile o risultino nella disponibilità e sotto il controllo di una comunità energetica rinnovabile».

Articolo 6
Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 5 del 2026

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 29 maggio 2026, n. 5, al secondo periodo, dopo le parole «L'installazione è consentita» sono aggiunte le seguenti «, nelle aree di bacino aventi una profondità superiore a 3 metri,».
2. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 29 maggio 2026, n. 5, è sostituito dal seguente «2. In caso di installazione di impianti flottanti in bacini e invasi artificiali privi di vincoli, non trovano applicazione i criteri di installazione di cui al comma 1.».
3. Il comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale 29 maggio 2026, n. 5, è soppresso.

TITOLO II
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 7
Sostituzione dell'articolo 20 della legge regionale n. 5 del 2026

1. L'articolo 20 della legge regionale n. 5 del 2026 è sostituito con il seguente:

“Art. 20
Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.”

Articolo 8
Disposizioni transitorie

1. Le previsioni della presente legge si applicano alle procedure la cui istanza è presentata successivamente alla data di entrata in vigore della legge medesima.

Articolo 9
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
-
-

